

STATUTO

**ALPHA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.
L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIETI CH VIA SPAVENTA 47

Numero REA: CH - 130992

Codice fiscale: 01822200695

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-06-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" ad atto n. 28282 raccolta.

Statuto

delle norme relative al funzionamento della ALPHA Società cooperativa a.r.l.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Alpha Società Cooperativa Sociale a r.l.".

La Società ha sede in Chieti (CH), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino all'approvazione del bilancio al 2050 o in ogni caso sino allo spirare del termine per l'approvazione di quel bilancio.

La società potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzianti con preavviso di almeno 180 giorni.

	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381,	
	lettera a), ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi.	
	Il suo agire è improntato al massimo rispetto dell'identità	
	della persona con l'obiettivo di favorirne l'integrazione so-	
	ciale ed avversarne l'emarginazione attraverso:	
	la promozione di iniziative tendenti al superamento delle si-	
	tuazioni emarginanti, al fine di favorire la partecipazione	
	alla vita familiare, scolastica, sociale e produttiva;	
	il sostegno a processi di de-istituzionalizzazione nell'ambi-	
	to dei servizi socio-assistenziali attraverso lo sviluppo di	
	soluzioni alternative volte a favorire la domiciliarità;	
	l'attivazione di processi volti a sviluppare l'autonomia e la	
	socializzazione delle persone in stato di bisogno e disagio;	
	la sensibilizzazione della comunità alle problematiche socia-	
	li attraverso la promozione di convegni, tavole rotonde,	
	seminari;	
	la assidua ricerca di relazioni socialmente proficue con i	
	portatori di interessi presenti nel territorio in grado di	
	generare:	

	servizi efficaci e coerenti rispetto alle esigenze espresse
	dalla comunità,
	una cultura sociale omogenea e diffusa, propria di cittadini,
	capaci di rappresentare e difendere le proprie istanze, pro-
	positivi nella partecipata ideazione di idonee politiche
	sociali."
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con
	terzi.
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-
	liane.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa
	ha come oggetto :
	la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
	l'istituzione e la gestione di un Centro Servizi per la fami-
	glia e Comunità educative per minori;
	l'istituzione e la gestione di un Consultorio privato, sia in
	proprio e/o in altre strutture;
	l'istituzione e la gestione di un Centro Antiviolenza;
	l'attivazione e la gestione di una ludoteca, e di servizi per
	l'infanzia sia in proprio e/o in altre strutture;
	la raccolta e la elaborazione delle informazioni relative ai
	problemi socio-assistenziali al fine di individuare le aree a



	rischio ed effettuare interventi appropriati nei settori del-	
	la ricerca e della programmazione;	
	informazione, promozione sociale ed attuazione di convegni e	
	seminari, di educazione sanitaria dei cittadini, migliona-	
	mento dell'offerta dei servizi nelle aree a rischio rivolte a	
	categorie oggetto del seguente statuto;	
	attività di segretariato sociale rivolte a famiglie,mino-	
	ri,immigrati,anziani e diversamente abili ;	
	attività di consulenza socio-psico-educativo-didattica pres-	
	so enti, amministrazioni, scuole, volte alla programmazione e	
	alla verifica di servizi socio-assistenziali;	
	interventi intesi alla prevenzione, assistenza e cura, indi-	
	viduale e collettiva, di qualsiasi stato di emarginazione,	
	povertà estrema e senza fissa dimora, indigenza, disagio o	
	disadattamento al fine di consentire e favorire la piena in-	
	tegrazione dell'individuo alla vita sociale e familiare;	
	assistenza psicologica, sociale, educativa, ricreativa e ria-	
	bilitativa ai minori, portatori di handicaps, cittadini immi-	
	grati,anziani anche con prestazioni domiciliari;	
	istituzione e/o gestione di servizi a favore degli anziani	
	RSA, RA, Gruppo Appartamento, case di Riposo Centro durno;	
	attività di formazione e aggiornamento professionale del per-	
	sonale della cooperativa da adibire ai servizi sociali ed as-	
	sistenziali, educativi e ricreativi;	
	istituzione di un Centro studi ricerche psico-sociali atti-	

nenti strettamente all'oggetto sociale della cooperativa.

Tutte le attività previste nel presente statuto possono essere svolte anche nei paesi stranieri.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potrà -per il raggiungimento degli scopi sociali- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; compiere operazioni mobiliari e immobiliari di qualsiasi genere, con espressa esclusione delle operazioni di cui al D.Lgs. 58/98 e Decreto Legislativo 385/93 e norme di attivazione del C.I.C.R.; potrà compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, assistere i soci nelle stesse operazioni.

Potrà infine avvalersi di consulenze esterne di professionisti per il conseguimento degli scopi sociali.

La cooperativa, su delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società, nonché ad uno o più gruppi cooperativi Paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies.

	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che hanno rag-	
	giunto la maggiore età e che sono in possesso di titoli e/o	
	preparazione idonei agli scopi statutari o adeguati ai lavori	
	e/o compiti da esercitare per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali .

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione .

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile .

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla

	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del-	
	l'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	

dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-

	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Or-	
	gano amministrativo:	
	del capitale sottoscritto;	
	della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-	

	ministrativo;	
	all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-	
	zione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali.;	
	Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorro-	
	no i motivi che, a norme di legge e del presente statuto, le-	
	gittimano il recesso, ed a provvedere in conseguenza e nel-	
	l'interesse della società.	
	Art. 11 (Esclusione)	

	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti
	del socio:
	che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-
	chiesti per l'ammissione;
	che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che i-
	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-
	ni adottate dagli organi sociali;
	che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ;
	che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,
	non adempia entro 180 giorni, al versamento del valore delle
	quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla So-
	cietà a qualsiasi titolo;
	che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-
	ministrativo.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-

	zione dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40
	e seguenti del presente statuto.
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei
	provvedimenti stessi.
	Art. 13 (Liquidazione della quota)
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-
	lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui li-
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio
	in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte
	del Socio, e comunque in misura mai superiore all'importo ef-
	fettivamente versato e rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	

causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società

esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste

dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro

di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi

dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-

sponsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore

dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-

to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla

data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione

dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere

b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei

danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata

dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal

rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della

prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-

dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-

to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-

	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice
	civile.
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la Società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO IV
	SOCI SOVVENTORI
	Art. 16 (Soci sovventori)
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 .
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da
	quote nominative trasferibili del valore di €. 100,00 .
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente

	previo gradimento dell'Organo amministrativo.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-
	nicazione.
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la
	quale devono essere stabiliti:
	l'importo complessivo dell'emissione;
	l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori
	sulle quote emesse;
	il termine minimo di durata del conferimento;
	i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli e-
	ventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci
	cooperatori ;
	i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi

		i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,
		spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-
		rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibe-
		ra di emissione.
		I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei
		voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati
		in assemblea generale.
		Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-
		denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-
		plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto
		tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e
		il numero di voti da essi portati.
		Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali
		ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba
		procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di
		perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito
		mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-
		porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
		La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
		che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'
		emissione dei titoli.
		Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)
		Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
		ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di € 26,00;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

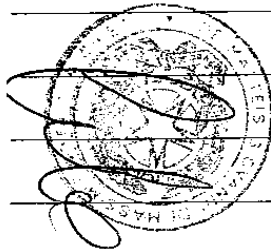
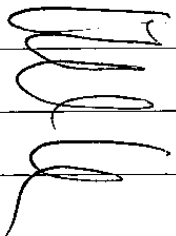
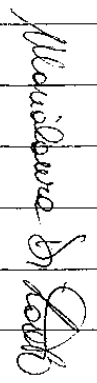
dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-

	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-
	l'atto dello scioglimento della Società.
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro-
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente
	e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-
	chiarazioni mendaci.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-
	la richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire
	socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al
	Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01.01. al 31.12 di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

		L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-
		stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-
		zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili
		tra i soci non cooperatori.
		La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-
		stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura
		massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità
		prevalente.
		L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili
		ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le
		cooperative a mutualità prevalente.
		Art. 24 (Ristorni)
		L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di
		esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di
		ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
		mutualistica.
		L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera
		sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito
		mediante una o più delle seguenti forme:
		erogazione diretta;
		aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
		emissione di quote di sovvenzione.
		La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni
		caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità
		degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed

	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	l'Assemblea dei soci;	
	il Consiglio di amministrazione;	
	il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del-	
	l'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R,	
	inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Ita-	
	lia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazio-	
	ne, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.	
	L'assemblea ordinaria:	

	approva il bilancio e destina gli utili;	
	delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	nomina l'Organo amministrativo;	
	nomina gli eventuali Sindaci e il Presidente del Collegio	
	sindacale;	
	determina la misura dei compensi da corrispondere agli Ammi-	
	nistratori, i Sindaci;	
	approva i regolamenti interni;	
	delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione sociale	
	posti all'ordine del giorno;	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua compe-	
	tenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	le modifiche del presente statuto;	
	lo scioglimento della società, la nomina, la sostituzione e	
	la determinazione dei poteri e dei compensi dei liquidatori;	
	le altre materie ad esse attribuite dalla legge e dal presen-	
	te statuto.	
	Art. 28 (Convocazione delle assemblee)	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno nei tempi indicati all'art. 23 del presente statuto	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere con-	

vocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivamente spettanti in assemblea, sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'Organo amministrativo.

In questo ultimo caso, l'invio della convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea può essere convocata anche fuori del comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia, a mezzo di avviso con l'elenco delle materie da trattare da affiggere in modo visibile nella sede della Società e in aggiunta potrà essere comunicata ai Soci, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica e qualsiasi altro mezzo idoneo che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista la data e l'ora della eventuale seconda convocazione, che però non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria	
	è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in	
	seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Si considerano presenti i Soci che al momento della verifica	
	del quorum costitutivo siano identificati dal presidente o	
	dai suoi incaricati.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di due voti.	

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Amministrazione)

		La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-
		semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-
		re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un
		numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assem-
		blea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta
		il numero.
		L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il
		Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,
		oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone
		giuridiche.
		Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo
		superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea
		convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
		esercizio della carica .
		Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice
		presidente.
		Art. 34 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)
		Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti
		dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi
		solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-
		te statuto.
		L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-
		tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.
		2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,
		recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono

sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi

	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministra-	
	zione e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	

nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato per obbligo di legge o per volontà dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	Requisiti, doveri e compiti dei sindaci sono quelli previsti	
	dalle leggi vigenti.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	

cettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di tre e sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non

	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 42 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per se una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Scioglimento)	
	La Società si scioglie nei casi previsti dalle legge.	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e il compen-	
	so.	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	netto sociale risultante dal bilancio di liquidazione verrà	
	destinato nel seguente ordine:	

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

23, lett. c);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59
e dell'art. 2514 comma 1 punto d) del c.c..

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-
terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa
vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-
re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-
golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea
con le maggioranze previste dal precedente art. 29.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in
prevalenza in ambito della mutualità. Pertanto:

è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superio-
re all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumen-
tato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato;

è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offer-
ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore

è il Foro di Chieti.